Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 9 ottobre 2015 Numero 32/2015

I <NUOVI> INTERPELLI

I nuovi decreti delegati, da poco approvati (n. 128/2015, n. 147/2015), ed altri provvedimenti che hanno modificato le norme esistenti, hanno portato a 6 le tipologie di <interpello> disponibili. In sintesi, - ***ordinario***: per ottenere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle norme tributarie; - ***probatorio***: col quale si chiede all'Agenzia di esprimersi sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso ad un particolare regime (es. operazioni con paesi <*black list*>, CFC, società <non operative>, riconoscimento beneficio ACE); - ***antiabuso***: che consente di interrogare l'Agenzia circa la natura abusiva del diritto di specifici atti, fatti e negozi, illustrando la sostanza economica dell'operazione complessiva, la mancanza di vantaggi fiscali indebiti e la presenza di valide ragioni extra fiscali, non marginali; - ***disapplicativo***: che ha lo scopo di provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare (es. disciplina del riporto delle perdite in caso di mutamento della compagine sociale e modifica dell'attività principale, *dividend washing*); - ***nuovi investimenti***: che permette alle imprese italiane ed estere di interpellare l'amministrazione finanziaria, nel caso di investimenti di almeno 30 milioni di euro, di conoscere la possibilità di accesso a particolari agevolazioni fiscali o concordare le modalità di trattamento di determinate operazioni straordinarie; - ***ruling internazionale***: che offre la possibilità di definire con l'amministrazione il trattamento fiscale di specifiche componenti reddituali di natura transnazionale (es. criteri di calcolo del <*transfer pricing*>, valore normale dei costi <*black list*>, attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti, e viceversa, applicazione delle norme, anche convenzionali, sull'erogazione o percezione di dividendi, interessi, *royalties* e altre componenti reddituali transnazionali).

I <NUOVI> INTERPELLI: LE REGOLE

Perché l'istanza di <interpello> sia efficace e completa, è opportuno rispettare alcuni requisiti, richiesti dalla legge, la cui inosservanza può causarne l'inammissibilità o la richiesta di integrazione da parte dell'Agenzia. Sono causa di inammissibilità diretta, la presentazione dell'<interpello> senza i dati identificativi dell'istante, o senza la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie. Ulteriore elemento indispensabile è il carattere <preventivo> dell'istanza, rispetto alla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi o per l'assolvimento di altri obblighi tributari direttamente connessi alla fattispecie oggetto dell'istanza. L'<interpello> è altresì inammissibile nel caso in cui il contribuente, alla data di presentazione dell'istanza, abbia avuto formale conoscenza dell'avvio di specifiche attività di controllo. Sono invece causa di richiesta di regolarizzazione, da parte dell'Ufficio (senza causarne l'inammissibilità), le istanze che non indicano il tipo di <interpello> che si intende presentare, o mancanti dell'indicazione delle disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione, ovvero non espongano la soluzione proposta dall'istante. All'<interpello> devono essere allegati i documenti non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche. La risposta scritta e motivata, per gli <interpelli ordinari>, deve essere inviata al contribuente entro 90 giorni dalla presentazione, mentre per gli <interpelli probatori>, <antiabuso>, <disapplicativi> e <nuovi investimenti>, il termine è di 120 giorni. Qualora l'ufficio richieda ulteriore documentazione, la risposta è dovuta, rispettivamente, entro 60-90 giorni dalla produzione, da parte del contribuente, di quanto richiesto. Se l'Agenzia non osserverà i termini citati, si formerà il <silenzio-assenso>. L'efficacia della risposta, compreso il caso di <silenzio-assenso>, sarà valida anche per i comportamenti successivi del contribuente, purché riconducibili alla stessa fattispecie.

PRESTAZIONI OCCASIONALI E CONTRIBUTI INPS

In un articolo, pubblicato da *Euroconference* l'1.10.2015, è trattato il problema dell'assoggettabilità, o meno, alla contribuzione INPS dei compensi occasionali, di importo superiore a 5 mila euro annui. Mentre non sussistono dubbi sull'obbligo contributivo, relativamente ai proventi derivanti dall'attività di lavoro autonomo, vi sarebbero invece conferme sulla non assoggettabilità ai compensi corrisposti per l'attività commerciale, svolta in modo occasionale, anche se di importo superiore al limite di cui sopra. L'autorevole dottrina perviene alla citata conclusione, sia dal contenuto delle circolari INPS del 2004, n. 9 e n. 103, sia dall'esame delle istruzioni e dei programmi di controllo, utilizzati per l'invio della Certificazione Unica e del Modello 770 semplificato. Qualora, nei predetti documenti, si esponesse, riguardo alla causale di pagamento <V1> (<redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente>), il pagamento di contributi, il <sistema> evidenzierebbe <errore bloccante>. Si consideri che l'ipotesi più ricorrente di <prestazione occasionale di natura commerciale> è costituita dalla segnalazione (occasionale) di un <affare> (intermediazione, procacceria, ecc).

BILANCI 2016: DEBITI AL <COSTO AMMORTIZZATO>

A partire dai bilanci 2016, l'art. 2426, n. 8, del Codice Civile, prevede che alcune categorie di debiti siano rilevati col criterio del <costo ammortizzato>. Tale norma, che si applicherà ai debiti finanziari e ad eventuali altri sui quali maturino interessi passivi, prevede che gli oneri accessori al finanziamento (spese di istruttoria, commissioni bancarie, spese legali e di consulenza) siano considerati alla stregua di interessi passivi e come tali imputati a carico dell'esercizio, proporzionalmente al tempo di maturazione (e non più quali <oneri pluriennali>, da ammortizzare nel periodo di durata del finanziamento), Il debito figurerà in bilancio ad un valore pari a quello nominale, ridotto delle quote capitale rimborsate, ma anche degli oneri accessori pagati in anticipo (<riqualificati> quali interessi, che figureranno a conto economico, imputati per competenza). Tale criterio di rilevazione sarà comunque facoltativo per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-impre-

se, che potranno continuare ad applicare le attuali modalità di rilevazione. Per chi fosse interessato, il Dott. Carra ha opportunamente corretto l'esempio numerico errato, pubblicato su *Eutekne-info* del 2.10.2015.

IVA: NOTA D'ACCREDITO ANCHE DAL CLIENTE

Anche se la prassi vuole che, in ipotesi di <resi di merce>, sia il fornitore ad emettere la <nota d'accredito>, non è infrequente il caso che a tale adempimento provveda il cliente con una <nota di debito>. Tale procedura è ammessa, in quanto aderente anche ai principi richiamati dalla Corte di Giustizia UE (causa C-141/96), purché si verifichino le seguenti condizioni: - il cedente autorizzi preventivamente il cliente all'emissione della <nota d'accredito> (<di debito>); - le parti concordino le procedure di emissione del documento (in particolare, numerazione progressiva, descrizione dei prodotti resi); - dalla <nota> si desuma chiaramente che il documento è stato emesso dal cliente per conto del cedente (art. 2, comma II, lett. n-, del D.P.R. n. 633/1972); - la <nota d'accredito> (<di debito>) sia redatta utilizzando la carta intestata del cliente. E' opportuno che le prime due condizioni risultino da un accordo scritto tra le parti.

PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI: COMPENSI AI FAMILIARI

Il TUIR prevede forti limitazioni alla deduzione di costi, da parte dei lavoratori autonomi ed imprenditori, per compensi corrisposti a familiari. In particolare, l'art. 54, comma 6-*bis*, del TUIR, riguardo ai lavoratori autonomi, sancisce l'indeducibilità degli emolumenti erogati al coniuge, ai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti, ma solamente qualora costoro abbiano prestato la propria opera in qualità di lavoratori dipendenti o collaboratori, anche occasionali. Sono invece deducibili i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale. Sono, comunque, sempre deducibili i compensi, di qualsiasi natura, erogati a figli maggiorenni, e ad eventuali altri discendenti (es., nipoti). Quanto al reddito d'impresa, l'art. 60 afferma l'indeducibilità dei compensi corrisposti dall'imprenditore agli stessi familiari citati per il lavoro autonomo, oltre che ai familiari che collaborano all'impresa (per i quali è previsto l'istituto dell'<impresa familiare>), per <il lavoro prestato o l'opera svolta>; il che sta a significare che sono invece deducibili i compensi corrisposti ai figli maggiorenni, ed eventualmente anche ai nipoti (poiché la norma non esclude i <discendenti>). Parrebbero deducibili anche i compensi corrisposti al coniuge, per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale. Queste sono le considerazioni tratte da *Eutekne.info*, nell'articolo pubblicato il 2.10.2015).

LIQUIDAZIONE: RIMBORSO IRES NON IN BILANCIO

Secondo la Commissione Tributaria di II grado di Trento (n. 58/2/2015), alla società cessata spetta il rimborso del credito IRES, esposto nella dichiarazione dei redditi, anche se non indicato nel bilancio finale di liquidazione, bastando a giustificarlo le risultanze contabili.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE A RATE

Il D. Lgs. di riforma della riscossione, introduce all'art. 7 la possibilità di rateizzare il pagamento dell'imposta di successione dovuta dagli eredi, per debiti non inferiori a 1.000 euro. Ciò è consentito senza alcuna preventiva autorizzazione, né garanzia. Con l'entrata in vigore del nuovo decreto, gli eredi, pagando, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di liquidazione, il 20% di acconto del totale dovuto, possono rateizzare il restante importo, senza necessità di ottenere il <benestare> dell'ufficio competente. La dilazione potrà avvenire in 8 rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a 20 mila euro, in 12 rate trimestrali, con interessi dovuti a decorrere dal primo giorno successivo al pagamento dell'acconto. Il mancato versamento dell'acconto del 20% o di una delle rate entro la scadenza della rata successiva, comporterà la decadenza della rateazione, salvo non si tratti di <lieve adempimento>.

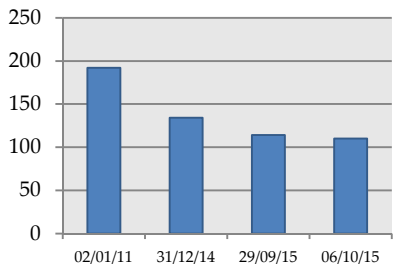
IVA DETRAIBILE ANCHE SENZA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA

La Cassazione (sentenza n. 18924 del 24.9.2015) ha affermato che l'obbligo di registrazione delle fatture d'acquisto (art. 25, comma I, del D.P.R. n. 633/1972), non solo non è contemplato dalla normativa comunitaria, ma è addirittura in contrasto con essa, laddove l'omessa annotazione determini la perdita del diritto alla detrazione. La mancata registrazione costituirebbe un mero obbligo formale, che, in quanto tale, non precluderebbe il diritto alla detrazione.

MERCATO FINANZARIO

EURIBOR	**06/10/15**	**29/09/15**
3 mesi	-0,047	-0,042
6 mesi	0,027	0,029
1 anno	0,141	0,145
CAMBI	**06/10/15**	**29/09/15**
Euro - USD	1,122	1,120
Euro - yen	135,07	134,38
SPREAD	**06/10/15**	**29/09/15**
(> Germania)	110	114

ANDAMENTO SPREAD



Alcuni nostri servizi:

- RATING *by Moody's*
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "*IMPAIRMENT TEST*"
- *VOLUNTARY DISCLOSURE*
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI *BOND*
-

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO